

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 150	OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per espletamento mansioni ufficio segreteria - leva - statistica - ufficio tributi - supporto ufficio ragioneria - Ditta Cooper Job S.p.A - CIG: B93A61F0B3
---------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI:

- ✓ il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.
- ✓ il D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50 comma 1 lett b
- ✓ lo Statuto Comunale
- ✓ il vigente regolamento di contabilità
- ✓ il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio in intestazione ai sensi dell'articolo 107 e 109 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024 e successive variazioni e modificazioni adottate in sede di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale poi ratificate ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2024;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'integrazione di spesa inherente all'incarico precedentemente affidato con determinazione n. 92 del 26/06/2025;

VISTO l'art. 1 del C.C.N.L. Quadro del 09.08.2000 che stabilisce i criteri secondo i quali è ammesso, nel pubblico impiego, il ricorso al lavoro interinale e precisamente:

- a) gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n. 165/2001;
- b) il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemporare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione;

VISTO altresì l'art. 2, comma 2 del C.C.N.L. di comparto del 14/09/2000 che prevede il ricorso a tale istituto per punte di attività e/o per esigenze tese a garantire standard definiti di prestazioni;

VISTI

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi

interferenziali;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 143.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSTATATO che a seguito di una indagine esplorativa effettuata mediante la richiesta di preventivi a società operanti sul territorio, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: Cooperjob S.p.A – agenzia per il lavoro con sede in Biella (BI) in corso Giuseppe Pella n. 21 P. iva 02558070211 la quale è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che è stata appurata la congruità del costo praticato dalla ditta Cooperjob S.p.A di Biella in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato e minore rispetto alle altre offerte pervenute;

RITENUTO di integrare l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto al suddetto operatore economico, per l'importo complessivo di € 1.880,00 e che tale importo è così composto:

- Costo del personale (Retribuzione ed oneri riflessi) € 1.400,00
- Margine Agenzia € 480,00

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'affidamento diretto della prestazione si ritiene, nel caso in parola, adeguatamente motivato dall'urgenza di garantire il regolare funzionamento del Servizio in questione che registra la necessità di un'adeguata integrazione organizzativa basata su professionalità e competenze specifiche non surrogabili della figura di addetto all'ufficio anagrafe;

VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO Il CIG relativo all'affidamento è: B93A61F0B3;

DATO ATTO che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fronteggiare le attuali carenze organizzative mediante inserimento - con lo strumento del "lavoro temporaneo" - di una figura con profilo di "Istruttore";
- l'oggetto del contratto è la somministrazione di lavoro da rendersi per il tramite di un'agenzia di lavoro interinale;
- clausola essenziale è l'iscrizione dell'Agenzia all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;
- la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di richiamare quanto enunciato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di integrare l'impegno di spesa precedentemente affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società Cooperjob S.p.A. – agenzia per il lavoro con sede in Biella (BI) in corso Giuseppe Pella n. 21 C.F. 02558070211 – il servizio di somministrazione di n. 1 unità di personale con profilo specifico di "Istruttore";
3. Di impegnare in favore di Cooperjob S.p.A. – agenzia per il lavoro con sede in Biella (BI) in corso Giuseppe Pella n. 21 C.F. 02558070211 la complessiva somma di euro 1.880,00, imputando la relativa spesa come di seguito riportato:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
	*	2025	213	01021	140	1040	99	U.1.03.02.12 .001	1.400,00	COOPER JOB SPA- Agenzia per il lavoro
B93A61F0B3	*	2025	214	01021	140	1040	99	U.1.03.02.12 .001	480,00	COOPER JOB SPA- Agenzia per il lavoro

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto esprimendo pertanto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile del servizio
firmato digitalmente
PIERGIORGIO GIVONETTI